

NEWSLETTER N. 16/2022

NOVITÀ LEGISLATIVE E DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI



**ANAC – DELIBERA N. 201 DEL 13 APRILE 2022
– “ATTESTAZIONI OIV, O STRUTTURE CON
FUNZIONI ANALOGHE, SULL’ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31
MAGGIO 2022 E ATTIVITÀ DI VIGILANZA
DELL’AUTORITÀ”.**

Con delibera n. 201 del 13 aprile 2022, l’ANAC ha approvato le modalità per assolvere gli obblighi di trasparenza e integrità da parte degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV).

Come noto, tali organismi sono chiamati alla misurazione e valutazione delle *performance* sia organizzativa, sia individuale, del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati in materia di obblighi di trasparenza e integrità. Secondo la Delibera, i soggetti tenuti ad attestare gli obblighi di pubblicazione sono le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le società controllate, gli enti di diritto privato in controllo pubblico; le società a partecipazione pubblica non di controllo; le associazioni, le fondazioni ed enti di diritto privato.

A seconda della categoria indicata, agli OIV dei soggetti di cui sopra è richiesto di attestare l’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione, indicati al punto 2 della Delibera. Tra questi, segnaliamo per le pubbliche amministrazioni, gli *“interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 34/2020)”* e, per le società a partecipazione pubblica non di controllo, la relazioni sugli accessi civici e il registro degli accessi di cui all’art. 5 delle Linee Guida ANAC FOIA del 1309/2016.

La vigilanza dell’ANAC sarà svolta direttamente sui siti web istituzionali su un campione di soggetti tenuti all’applicazione della Delibera entro il 30 giugno 2022, analizzando il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione e la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV.

In caso di mancata/ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza, l’Autorità si riserva di segnalare i casi di mancata/ritardata attestazione, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 33/2103, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate.



ANAC – DELIBERA N. 185 DEL 13 APRILE 2022/ AGCOM – DELIBERA N. 116/22/CONS DEL 13 APRILE 2022 – “APPROVAZIONE DELLE ‘LINEE GUIDA ANAC – AGCOM PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI POSTALI’ E DELLA RELAZIONE SULL’ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAZIONE”.

Con delibere del 13 aprile 2022, l’ANAC e l’AGCOM hanno approvato le Linee Guida n. 16 in materia di affidamento degli appalti pubblici di servizi postali.

Le Linee Guida intendono fornire indicazioni operative ed indirizzi interpretativi alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici riguardo all’affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi postali aventi ad oggetto servizi di corrispondenza.

Le nuove Linee guida sostituiscono quelle adottate dall’ANAC con la determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014, costituiscono il frutto di un’intensa attività di cooperazione tra le due Autorità e introducono numerose innovazioni riguardanti la redazione dei bandi di gara, l’articolazione dei lotti di recapito, i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), i punti di giacenza, nonché i servizi di notifica degli atti giudiziari.



AGCM – PS12081 – PROVVEDIMENTO DEL 12 APRILE 2022 – “PRESCRIZIONE BIENNALE: SANZIONE DI 600MILA EURO A S.A.S.I. S.P.A.”

Con delibera del 12 aprile 2022, l’Autorità *antitrust*, intervenendo nuovamente sul tema della prescrizione biennale (introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e successivamente modificata nel 2020, cfr. PS11569 e PS11564), ha sanzionato il gestore del SII del territorio chietino – S.A.S.I. S.p.A. – con una sanzione pari a 600mila euro.

Infatti, a partire dalla Legge di Bilancio 2020, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono segnalare in fattura la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dagli altri importi, secondo le modalità previste dalla disciplina regolatoria.

Secondo l’Autorità, SASI si è adeguata tardivamente agli obblighi informatici previsti dalla disciplina sulla prescrizione biennale ed ha rigettato (secondo l’Autorità ingiustificatamente, integrando una pratica commerciale scorretta) alcune istanze di

prescrizione relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il 1.1.2020, risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.



ANAC – DELIBERA N. 78 DEL 16 FEBBRAIO 2022 – “INDAGINE CONOSCITIVA SULLE OPERE PUBBLICHE PERVENUTE ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE E NON CONSEGNATE NEI TEMPI PREVISTI E/O IN RITARDO RISPETTO ALLE ORIGINARIE PREVISIONI – APPALTI ANAS DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA NON AGGIUDICATI ENTRO I TERMINI DI CUI ALL’ART. 8 DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76.”.

Un miliardo di euro in appalti tenuti bloccati da ANAS, per lotti banditi prima della pandemia, ma che non sono stati avviati. È quanto ha accertato l’Autorità Anticorruzione, con Delibera n. 78 del 16 febbraio 2022, al termine di un’approfondita istruttoria (avviata su segnalazione dell’ANCE) su una serie di opere pubbliche pervenute alla fase di aggiudicazione, non consegnate nei tempi previsti.

La difesa dell’ANAS si è incentrata sulle *“problematiche dell’emergenza COVID, che hanno comportato esigenze riorganizzative dell’Ente”*. Tuttavia, l’ANAC ha appurato che la mancata aggiudicazione di determinate gare era dovuta a criticità strutturali dell’Ente, il quale non si sarebbe *“adeguatamente attivato(o) per adempiere compiutamente al dettato (...) del Decreto Semplificazioni”*. L’indagine dell’Autorità *“ha appurato che Anas contribuiva al blocco degli appalti denunciato da Ance per almeno il 50% del valore stimato dall’Associazione, giungendo ad una cifra complessiva di circa un miliardo di euro”*.

Preme evidenziare che tale cifra costituisce un dato parziale, considerato che l’indagine dell’ANAC ha riguardato i soli appalti sopra soglia, con la conseguenza che *“le risorse economiche immobilizzate da Anas”* potrebbero essere nel complesso anche superiori.

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, QUARTA SEZIONE, SENTENZA 28 APRILE 2022 IN CAUSA C-642/20 – Sulla contrarietà al Diritto dell’Unione dell’art. 83, co. 8 del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede che “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.

La CGUE ha dichiarato che l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sottoposto alla CGUE la seguente questione pregiudiziale: *«Se l'articolo 63 della direttiva [2014/24], relativo all'istituto dell'avalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, osti all'applicazione della normativa nazionale italiana in materia di "criteri di selezione e soccorso istruttorio" di cui all'inciso contenuto nel [terzo] periodo del comma 8 dell'articolo 83 del [Codice dei contratti pubblici], nel senso che in caso di ricorso all'istituto dell'avalimento (di cui all'articolo 89 del [Codice dei contratti pubblici]), in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria».*

Nel rinvio, il CGARS sottolineava dunque il potenziale contrasto con la direttiva europea dell'interpretazione del Codice dei contratti pubblici fornita dal TAR Sicilia, secondo cui il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, dato che l'articolo 63 della direttiva 2014/24 non sembra limitare la possibilità per un operatore economico di ricorrere alle capacità di operatori terzi. La Corte di Giustizia ha in particolare statuito che:

- imponendo all'impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria» rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell'insieme delle prestazioni contemplate dall'appalto, **l'articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24**, la quale si limita ad autorizzare l'amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici;
- le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall'offerente stesso o, se l'offerta è presentata da un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, da un partecipante a detto raggruppamento;
- per contro, il diritto nazionale italiano **impone, in modo orizzontale**, per tutti gli appalti pubblici in Italia, che il mandatario del raggruppamento di operatori economici esegua la maggior parte delle prestazioni;
- è vero che l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24 prevede che gli Stati membri possano stabilire clausole standard che specifichino il modo in cui

i raggruppamenti di operatori economici devono soddisfare le condizioni relative alla capacità economica e finanziaria o alle capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 58 di tale direttiva. Tuttavia, una norma come quella contenuta nell'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che obbliga il mandatario del raggruppamento di operatori economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti, va al di là di quanto consentito da tale direttiva;

- seppure, è vero che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere, per gli appalti di servizi, che «*taluni compiti essenziali*» siano svolti da un partecipante al raggruppamento di operatori economici, nondimeno, la volontà del legislatore dell'Unione, conformemente agli obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche;
- un requisito come quello enunciato all'articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che si estende alle «prestazioni in misura maggioritaria», contravviene a siffatto approccio, eccede i termini mirati impiegati all'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e pregiudica così la finalità, perseguita dalla normativa dell'Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese (sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo, C-27/15, EU:C:2016:404, punto 27).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA 22 APRILE 2022, N. 12909 - Il committente rimane custode dell'opera appaltata.

Secondo l'orientamento venutosi consolidando nella giurisprudenza, la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente. Non è, infatti, sostenibile che la consegna di un'immobile, affinché vi siano eseguiti dei lavori, equivalga a un corrispondente trasferimento del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte.

Dunque, ne consegue che nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; ciò, naturalmente, non esclude ulteriori responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.

CONS. STATO, ADUNANZA PLENARIA, 26 APRILE 2022, N. 7 – L'Adunanza plenaria individua i soggetti ai quali può essere escussa la garanzia ex art. 93, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla sentenza parziale della IV sezione n. 26/2022, interviene a chiarire i limiti di ammissibilità dell'escussione della garanzia provvisoria nelle ipotesi previste dall'art. 93 comma 6 del Codice dei contratti pubblici.

Ricostruita la qualificazione giuridica della garanzia fideiussoria (nelle due diverse forme della cauzione e della fideiussione) ed esclusa la natura sanzionatoria di detto istituto, l'Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: *“il comma 6 dell'art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – nel prevedere che la ‘garanzia provvisoria’ a corredo dell'offerta «copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario (...)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l'aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso tra la ‘proposta di aggiudicazione’ e l'aggiudicazione”*.

Sulla scorta di detta pronuncia, viene, dunque, esclusa la possibilità di escutere la garanzia provvisoria prestata dal concorrente non ancora aggiudicatario (quand'anche sia stata formalizzata in suo favore la proposta di aggiudicazione).

Viene fatta salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 89 comma 1 del Codice, che, sottolinea l'Adunanza Plenaria, abilita ad (escludere dalla procedura di gara ed) escutere la garanzia provvisoria in caso di dichiarazione mendace resa in sede di avvalimento. Con riferimento a tale ultima ipotesi, si rammenta tuttavia quanto statuito dalla sentenza CGUE, sez. IX, 3/6/2021, causa C-210/20 in relazione all'illegittimità dell'automatismo espulsivo per tutte le ipotesi in cui il mendacio dell'ausiliario non sia conoscibile da parte del concorrente.

CONS. STATO, SEZ. V, 29 APRILE 2022, N. 3392 – Sull'accesso documentale difensivo agli atti di gara dell'ottavo classificato.

La situazione legittimante l'accesso documentale ex art. 53 comma 1 e 22 l. 241/90 è ravvisabile nella circostanza che l'istante ha richiesto l'accesso agli atti di gara inerenti alla procedura ad evidenza pubblica cui ha preso parte e la cui legittimità intende scrutinare, anche valutando la corretta valutazione delle ammissioni dei concorrenti che lo precedono in graduatoria e la corretta valutazione delle loro offerte, per cui sussiste senza dubbio un interesse attuale e concreto alla conoscenza degli atti di gara.

A tali fini non è rilevante la circostanza che lo stesso si sia collocato all'ottavo posto in graduatoria, in quanto questa circostanza non potrebbe rilevare neppure ove venga in rilievo l'accesso a documenti riservati ex art. 24 comma 7 l. 241/90, fermo restando il più grave onere di allegazione gravante sull'istante e che comunque deve intendersi

soddisfatto, nell'ipotesi di specie, con il richiamo alla necessità di delibare la corretta ammissione e la corretta valutazione delle offerte degli altri concorrenti (da intendersi quelli che precedono l'istante in graduatoria), non potendo esigersi una specificazione più puntuale in assenza del rifiuto dell'ostensione degli atti della procedura di gara, come precisato nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, secondo cui *“la pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrica del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”*.

CONS. STATO, SEZ. V, 28 APRILE 2022, N. 3378 – Errore materiale contenuto nell'offerta tecnica e condizioni di attivazione del soccorso istruttorio.

È ammessa per la P.A. appaltante, a seguito di istanza in tal senso avanzata da una società partecipante ad una gara pubblica, indetta per l'affidamento di un appalto, la possibilità di emendare l'errore c.d. “ostativo”, vale a dire commesso dal suddetto concorrente nella formulazione della dichiarazione contenuta nell'offerta, a condizione che sia riconoscibile dalla stazione appaltante cui l'atto era diretto. L'errore è riconoscibile dalla stazione appaltante se ravvisabile *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive.

CONS. STATO, SEZ. V, 26 APRILE 2022 N. 3197 – Sulla legittimità della previsione dell'obbligo di presentare la documentazione relativa al rispetto dei CAM-Criteri Ambientali Minimi già in sede di gara per la categoria merceologica delle calzature.

È da ritenersi legittima la previsione contenuta nella *lex specialis* di una procedura volta all'affidamento della fornitura di calzature che impone l'obbligo, per i concorrenti, di presentare la documentazione probatoria relativa al rispetto o all'osservanza dei CAM (criteri ambientali minimi) già in sede di partecipazione alla gara. L'obbligatorietà dei CAM per la pubblica amministrazione è espressamente stabilita dal “Piano d'azione” ex art. 34 del Codice dei contratti pubblici, previsto dai commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007 e s.m.i..

CONS. STATO, SEZ. III, 26 APRILE 2022 N. 3124 – Sentenze “a sorpresa” e violazione del contraddittorio processuale e del diritto di difesa.

Costituisce senz'altro violazione del diritto del contraddittorio processuale e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in relazione a quanto disposto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., porre a fondamento di una sentenza di primo grado una questione rilevata d'ufficio, senza la previa indicazione in udienza o l'assegnazione di un termine alle parti per controdedurre al riguardo. Da ciò consegue l'obbligo, per il giudice di appello, di annullare la sentenza stessa e di rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., per evitare le c.d. sentenze "a sorpresa".

CONS. STATO, SEZ. III, 22 APRILE 2022 N. 1890 – Ricorso contro l'interdittiva e la comunicazione di revoca del Rating di legalità dell'AGCM.

Deve essere decisa dal TAR territorialmente competente e non dal TAR Lazio, funzionalmente competente a decidere sugli atti dell'AGCM, la controversia riguardante il caso di impugnazione con l'atto introduttivo del giudizio della interdittiva antimafia e con atto di motivi aggiunti del provvedimento dell'AGCM recante la comunicazione di revoca del Rating di legalità ai sensi degli artt. 6, c. 4, e 7, c. 2, del Regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. E ciò, sia in forza dell'applicazione della regola posta dall'art. 13, c.4-bis, c.p.a., sia perché ricorre la stessa esigenza di evitare una pluralità di giudicati sulla legittimità del medesimo provvedimento prefettizio, già valorizzata dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria 7 novembre 2014, n. 29.

CONS. STATO, SEZ. VI, 8 APRILE 2022, N. 2596 – Sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza della domanda di condono.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, in caso di ordine di demolizione non ottemperato, il provvedimento di acquisizione immobiliare successivamente adottato dalla Pubblica Amministrazione opera *ex lege* e può essere autonomamente impugnato per vizi propri. L'ordine di demolizione adottato successivamente alla presentazione della domanda di condono deve essere impugnato nel termine ordinario di decadenza, in quanto, in tal caso, non opera l'articolo 44 della legge 47/85 la cui efficacia sospensiva viene in essere solo nel caso di domanda di condono presentata successivamente all'ordine di demolizione; per quest'ultimo può essere dedotta l'illegittimità per mancata definizione dell'istanza di condono, che paralizza temporaneamente l'esecuzione delle sanzioni. L'obbligo di riesaminare l'abusività delle opere, provocato dalla presentazione della domanda di condono con la riedizione dei provvedimenti repressivi, ha senso solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile ossia quando per effetto della formazione di un nuovo provvedimento esplicito e per il suo concreto contenuto risulti definitivamente vanificata l'operatività del precedente provvedimento demolitorio, adottato senza tener conto della (astratta) condonabilità del bene.

CONS. STATO, SEZ. V, 25 MARZO 2022, N. 2221 – Vanno annullate le Linee Guida ANAC n. 11 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 177 del Codice.

Nel caso di specie, l'ANAC aveva tentato di sostenere che la prima parte delle Linee Guida, contenendo indicazioni di natura interpretativa, rese ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice, avrebbero un contenuto generale ed astratto che prescindeva dalla declaratoria di incostituzionalità.

Tuttavia, secondo il Collegio, sebbene *“formalmente le Linee-guida in esame siano articolate in due parti, [...], esse costituiscono nel loro complesso, dal punto di vista logico e sistematico, un corpus regolatorio unico, in cui la parte prima (di natura dichiaratamente interpretativa) è finalizzata ad individuare il corretto ambito di applicazione dell'art. 177, su cui sono destinate ad incidere le indicazioni contenute nella seconda parte”*.

Pertanto, i giudici, richiamando la giurisprudenza che autorizza il ricorrente a richiedere l'annullamento di *“atti anche generali e regolamentari aventi portata immediatamente prescrittiva, ovvero che vincolino la successiva attività amministrativa”*, hanno accolto il ricorso e, di conseguenza, annullato le Linee guida.

TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. II, 27 APRILE 2022, N. 676 – Sulla impossibilità, secondo il principio della pregiudiziale amministrativa c.d. “attenuata”, di accogliere una domanda di risarcimento del danno da inerzia della P.A., qualora la parte istante non abbia agito in s.g. avverso il silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione.

Non può essere accolta una domanda di risarcimento del danno, avanzata nei confronti di un Comune da una società per azioni che gestisce il servizio idrico (nella specie, si trattava di AQP spa), in ragione dell'inerzia mantenuta dall'Ente locale in ordine a diverse istanze della medesima società, tendenti ad ottenere l'esercizio dei poteri comunali ex art. 192, D.lgs. n. 152/2006, per ordinare la rimozione di rifiuti abbandonati in prossimità di una condotta idrica oggetto di interventi di rifacimento, nel caso in cui la parte asseritamente danneggiata non abbia agito in s.g. avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune, eventualmente chiedendo la nomina di un commissario *ad acta* che provvedesse in merito. In applicazione del principio della pregiudiziale amministrativa c.d. “attenuata”, la mancata proposizione, da parte della società istante, di una tempestiva azione avverso il silenzio serbato dal Civico Ente – pur non comportando una preclusione di ordine processuale all'esame del merito della domanda risarcitoria – ne determina, nel merito, un esito negativo.

IN COLLABORAZIONE CON GLI STUDI LEGALI

Cancrini & Partners – Caporale Carbone Giuffrè e Associati – Gattamelata e Associati – Leozappa